



Via S. Maria dei Battuti, 1/d 30174 Mestre (Ve)
tel. 041 958409 fax 041 962876
P.Iva - C.F.: 03782700276
e-mail: ospitalita@casaospitalita.it
pec: casaospitalita@pec.it

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A TEMPO DETERMINATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI MEDICO ALL'INTERNO DI UN'UNITA' DI STRADA MULTIDISCIPLINARE A SERVIZIO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CASA DELL'OSPITALITA'

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 24 del mese di GIUGNO, nella Sede della Fondazione Casa dell'Ospitalità, sita in via S. Maria dei Battuti n.1 in località Ve-Mestre

TRA

- La Fondazione di Partecipazione Casa dell' Ospitalità, in persona della Dott.ssa PAOLA BONETTI, nata a TRIESTE il giorno 30 NOVEMBRE 1960, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione di Partecipazione Casa dell'ospitalità, in Via Santa Maria dei Battuti 1/D , la quale dichiara di costituirsi ed agire esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, in rappresentanza e per conto della Fondazione, il cui Codice Fiscale è 0378270027, successivamente denominato "Committente"

E

- La Dott.ssa FEDERICA SCARSANELLA nata VENEZIA LIDO il giorno 09 FEBBRAIO 1949, residente a VIA FRANCESCO DEGLI ANTONI, 10 – 30175 VENEZIA – MARGHERA (VE) Codice Fiscale SCRFRC49B49L736W, iscritta all'ordine dei medici della provincia di VENEZIA al n. 5506 successivamente denominata "Professionista",
P.IVA: 02672190275

PREMESSO CHE

- la Fondazione, in quanto organismo a partecipazione pubblica è soggetto di diritto pubblico;
- con decreto n. 132 del 16 novembre 2007 la Giunta delle Regione Veneto ha conferito la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione e quindi ha piena capacità di diritto privato ed è regolamentata dallo Statuto nonché per quanto non espressamente previsto nel medesimo, dalle norme del codice civile, dalle norme vigenti in materia (in quanto compatibili) e dai regolamenti interni;
- la Committente rientra nel "Programma Operativo Nazionale (PON) "Città Metropolitane 2014 – 2020", in particolare rientra nell'asse 3 (OT9) "Servizi per l'inclusione Sociale" per l'inclusione dei segmenti di popolazione più fragile mediante servizi (FSE) e infrastrutture (FESR).
- la Committente ha vinto il Bando di gare per il "Affidamento degli interventi per l'inclusione sociale dei senza Dimora periodo 2017-2020"
- che il suddetto bando prevede la presenza della figura di un medico come componente di una unità di strada multidisciplinare;

- che la figura del medico sarà, quindi, parte integrante di un'unità di strada multidisciplinare operante sia nel Centro Storico del Comune di Venezia che in terraferma.

Tutto ciò premesso, tra le Parti

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1) Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2) Oggetto dell'incarico

La Committente affida alla Professionista, che accetta l'incarico, i seguenti compiti:

- eseguire una prima valutazione medica, all'interno dell'unità di strada multidisciplinare ed in collaborazione ed integrazione con il servizio "Interventi di prossimità" del Comune di Venezia, dei soggetti contattati in strada che presentano necessità di assistenza di carattere sanitario
- essere parte integrante dell'unità di strada multidisciplinare operante sia in Centro Sorico del Comune di Venezia che in terraferma, sottostando ai relativi obblighi derivanti dal Bando di Gara in premessa;
- collaborazione con le omologhe unità di strada di Croce Rossa e Croce Verde che già operano nel territorio;

Art. 3) Obblighi del professionista

Vista la peculiarità dell'attività svolta, con l'assunzione dell'incarico la Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata. La professionista si impegna a non diffondere durante e dopo il rapporto professionale instaurato con il presente contratto, informazioni riservate di cui sia venuto a conoscenza durante la realizzazione del rapporto professionale.

Fermo restando il diritto per la Professionista a svolgere altri incarichi durante l'esecuzione del presente contratto, le Parti, come sopra identificate, concordano per tutta la durata dell'incarico, l'impegno a non diffondere notizie, informazioni di qualunque genere e apprezzamenti attinenti ai programmi della Fondazione stessa e alla organizzazione di essi, né a compiere in qualsiasi modo atti in pregiudizio delle attività della Committente stessa.

La professionista sottoscrivendo il presente contratto si impegna ad adempiere alle mansioni sopradescritte con la massima diligenza. E' fatto divieto di assumere iniziative che non siano state preventivamente concordate con il Responsabile della Fondazione.

Art. 4) Requisiti professionali

Il Professionista garantisce e dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti per l'espletamento dell'incarico conferitogli.

Il Professionista dichiara di non trovarsi, relativamente al presente incarico e ai fini del suo puntuale e corretto adempimento, in nessuna condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Il Professionista dichiara infine di essere in possesso della polizza per R.C. professionale n. A819D0202A24JFA-LB del _____, in corso di validità, accesa con la compagnia Lloyd's Insurance Company.

Art.5)

Obblighi a carico della Fondazione

La Fondazione si impegna a cooperare con la professionista incaricata e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti e ad assumere tutti gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei compiti oggetto del presente contratto.

Art. 6)

Modalità di espletamento dell'incarico

La professionista presterà la propria opera professionale nell'interesse esclusivo della Fondazione e in piena autonomia. Pur non essendoci l'obbligo di rispettare un preciso orario di lavoro settimanale si precisa che la Professionista che dovrà comunque assicurare la propria presenza, tutte le volte che ne sussisterà l'esigenza in quanto la Fondazione comunque è soggetta a precise direttive del Comune di Venezia quale Committente dell'appalto in premessa,

Art. 7)

Durata dell'incarico

L'incarico in oggetto si intende conferito a tempo determinato. In particolare, il termine finale di durata dello stesso coincide lo scadere naturale del bando descritto nelle premesse e comunque entro e non oltre il mese di Novembre 2020.

Le parti hanno facoltà di recedere dal contratto durante il corso del rapporto in qualsiasi momento – a mezzo comunicazione PEC oppure vi raccomandata A/R con almeno 30 giorni di preavviso e senza che tale fatto comporti responsabilità alcuna per il recedente.

Art. 8)

Corrispettivi

L'incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso sarà erogato su rilascio di regolare fattura o ricevuta fiscale, se dovuta.

Le parti pattuiscono che alla Professionista verrà corrisposto per l'attività svolta un compenso orario di euro 15,00/h (diconsi euro Quindici/00 ora) al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali. Il suddetto compenso verrà corrisposto tramite Bonifico Bancario. Il compenso sopraindicato è da ritenersi onnicomprensivo degli oneri e delle spese eventualmente sostenute dalla professionista.

Le ore effettivamente prestate alla Fondazione dovranno essere comprovate mediante schema riepilogativo mensile con indicato mese, giorno, e ore lavorate.

Art. 9)

Trattamento dei dati personali

Nel rispetto del Regolamento europeo 2016/67 i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti e registrati presso la segreteria della Fondazione di Partecipazione "Casa dell'Ospitalità", per le finalità di gestione del rapporto di collaborazione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e, comunque, in ottemperanza alle norme vigenti.

Il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità.

**Art. 10)
Controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti sull'interpretazione ed applicazione del presente disciplinare, per le quali non sia stato possibile giungere ad una definizione bonaria e per via amministrativa, è competente il Foro di Venezia.

**Art. 11)
Regolamentazione del rapporto. Norme applicabili. Rinvio**


Il rapporto di lavoro che viene instaurato con il presente incarico è regolato, per quanto non disciplinato fra le parti, dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia.

Alle suddette disposizioni è fatto rinvio con la sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, addì 24 giugno 2019

**Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità
Il Legale Rappresentante
Bonetti Paola**



Dott.ssa Federica Scarsanella

